

Ufficio

Assicurazione dell'Ufficio

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Ufficio

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una polizza dedicata all'ufficio o studio professionale e suo contenuto che permette di costruire una copertura assicurativa completa a tutela dei danni quali, ad esempio, danni da Incendio, furto del contenuto, eventi atmosferici e altri danni, danni alle apparecchiature elettroniche.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione e al suo contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e altri danni. Ad integrazione della garanzia base, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive.
- ✓ **Elettronica:** indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso dalla documentazione contrattuale. Ad integrazione della garanzia, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive/particolari.
- ✓ **Assistenza:** offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito i locali in cui presta l'opera l'assicurato.

Garanzie supplementari

Furto: copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive/particolari.

Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro: indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato o i prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta in polizza. Ad integrazione della garanzia base, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive/particolari.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto:** a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza.
- ! **Elettronica:** i danni di sabotaggio, guasti, vizi difetti, nonché ai beni detenuti in leasing dal contraente.
- ! **Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro:** i danni conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato nel Territorio Italiano.
- ✓ Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro:

- La garanzia "RCT": vale per i danni che avvengono in tutti i territori europei;

- La garanzia "RCO": vale per il mondo intero a eccezione di USA e Canada per cui la garanzia è operativa nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Assicurazione dell'ufficio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Ufficio

10 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio:

"Eventi sociopolitici": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 22, pg. 13 di 53

"Eventi atmosferici": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 23, pg. 13 di 53

"Sovraccarico di neve": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 24, pg. 14 di 53

"Rischio locativo": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 25, pg. 14 di 53

Elettronica:

"Fenomeni elettrici di origine esterna": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 50, pg. 24 di 53

"Danni da furto": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 51, pg. 24 di 53

"Impianto di condizionamento": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 52, pg. 25 di 53

"Atti dolosi": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 53, pg. 25 di 53

"Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 53, pg. 25 di 53

"Condizioni specifiche per alcune attività": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 56, pg. 26 di 53

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio:

"Ricorso terzi e/o locatari": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 30, pg. 15 di 53

"Assicurazione di archivi": vedasi, Sezione 2, Incendio, Art. 31, pg. 16 di 53

Furto: Sezione 3, pg. 18 di 53

Elettronica:

"Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 59, pg. 27 di 53

"Supporto dati": vedasi, Sezione 4, Elettronica, Art. 60, pg. 27 di 53

Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro: Sezione 5, pg. 30 di 53

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sono previsti sconti per più sezioni acquistate



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO - sono esclusi i danni: da fatti di guerra e insurrezioni; da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione

di acqua marina ed eruzioni vulcaniche e altri sconvolgimenti della natura; causati con dolo del contraente o dell'assicurato, e di terzi; da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; alla macchina o impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile; causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Rottura di lastre di pertinenza dell'ufficio e/o delle parti del fabbricato di uso comune, danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature. Fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da macchine e impianti elettrici costituenti parte del fabbricato, danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle altre resistenze elettriche scoperte, macchine e impianti elettronici, e i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione e i danni conseguenti a usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore. Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati, e Bagnamento all'interno del fabbricato assicurato e Trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico e Occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie, i danni da umidità e stitico. Eventi sociopolitici causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre, verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi. Eventi atmosferici verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali; causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina; causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; causati da gelo, sovraccarico di neve; causati da cedimento o franamento del terreno; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne; subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Sovraccarico di neve, valanghe e slavine; gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto; ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; lucernari, vetrate e serramenti in genere, e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve. Ricorso terzi e/o locatari conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, e le cose sugli stessi mezzi trasportate. FURTO, incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, o poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza; beni in leasing; agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave, e i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate al contraente e/o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato; derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi. Enti assicurati merci all'aperto. Mezzi di chiusura rafforzati (24/A), i danni avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura sopra indicati, o commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. ELETRONICA, sabotaggio; ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, e da smarrimento; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; deterioramento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, e da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione di contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal contraente; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la compagnia ne fosse a conoscenza; supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia; subiti da programmi standard in licenza d'uso e di utente, a meno che diversamente convenuto; a cose, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del contraente; atti di guerra, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, insurrezione, esercizio di potere usurpato, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo, occupazione militare, salvo che il contraente provi che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi; esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura; dolo o colpa grave del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; supporti intermedi d'immagine nelle fotocopiatrici, quali tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti del bene; beni detenuti in leasing dal contraente. Fenomeni elettrici di origine esterna, inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; uso improprio e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non sottoscritto dall'assicurato; ai macchinari che non siano protetti contro le sovratensioni qualora la casa costruttrice prescriva, a tal proposito, sistemi di protezione; di origine esterna alle apparecchiature elettroniche prive di sistemi di protezione, stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità. Impianto di condizionamento, danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione. Registrazione e trasmissione audio/video, supporti fonografici intercambiabili di qualsiasi tipo, i bracci, le testine di giradischi e registratori. Studio di odontoiatria, turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca del paziente. Centro di medicina nucleare, per variazioni repentine e incontrollate di campi di energia. Casa di cura e centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, elio, azoto e simili. Supporto dati, costi dovuti a errata registrazione, cancellazione ed eliminazione per errore, per svista, per negligenza e imperizia. RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO, apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portatili esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche, carte di credito e simili; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; obbligazioni di cui il contraente debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge; conseguenza naturale delle modalità adottate dal contraente nello svolgimento dell'attività garantita, e quelli derivanti da violazioni volontarie da parte del contraente stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; alle cose che il contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione

di lavori; da proprietà o uso di veicoli a motore su strade a uso pubblico o su aree a esse equiparate; da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 (sei) metri e di unità naviganti a motore; da proprietà o uso di aeromobili; da proprietà o uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; a condutture e impianti sotterranei; a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; da furto; a cose di cui il contraente debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile; a cose altrui derivanti da incendio di cose del contraente o da lui detenute o possedute; provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del contraente; cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; perdita, alterazione o distruzione di dati elettronici, programmi di codifica o software; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; detenzione o impiego di esplosivi; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; effetti diretti o indiretti dell'asbesto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto stesso; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa. Proprietà e conduzione di fabbricati: umidità, stitilicidio e in genere insalubrità dei locali; rigurgiti di fogne; proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi; animali domestici cani di razza Pitbull e Rottweiler nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti a esaltarne l'aggressività++; somministrazione di cibi++ esclusa responsabilità civile imputata al gestore; spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli furto e da incendio e di quelli da mancato uso; organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite circolazione su strade a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché danni imputabili a responsabilità del vettore; Responsabilità Civile e personale dei dipendenti escluso il contraente stesso. **ASSISTENZA** guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; diritto alle assistenze fornite da UnipolAssistance decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la centrale operativa al verificarsi del sinistro; qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, UnipolAssistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; ogni diritto nei confronti di UnipolAssistance si prescrive entro il termine di 1 anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione /garanzia; UnipolAssistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile; Invio di un idraulico per interventi di emergenza guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura e sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico/sanitari; trabocco dovuto a rigurgito di fogna. Invio di un elettricista per interventi di emergenza interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione del luogo di lavoro Interventi di emergenza per danni d'acqua relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del luogo di lavoro e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati. **Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**

Franchigie - INCENDIO: Rottura di lastre di pertinenza dell'ufficio e/o delle parti del fabbricato di uso comune. Bagnamento all'interno del fabbricato. Trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico e Occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie. **FURTO:** Atti vandalici cagionati dai ladri **: € 150,00; **ELETRONICA:** Maggiori costi: 2gg; Macchinari connessi all'esercizio dell'attività: franchigia diversificata per attività; Macchine per ufficio e **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO:** Committenza auto e Proprietà e conduzione di fabbricati: € 250,00; Prestatori di lavoro: € 2.500,00 per persona infortunata.

Scoperti - INCENDIO: Fuoriuscita di acqua condotta. Gelo. Eventi sociopolitici. Eventi atmosferici. Sovraccarico di neve e **FURTO:** Enti presso terzi: 10% minimo € 150,00; **FURTO:** Scippo e rapina valori. Portavalori 20%; **ELETRONICA:** Macchinari connessi all'esercizio dell'attività. Fenomeni elettrici di origine esterna senza danni ai sistemi di protezione. Danni da furto con mezzi di protezione non conformi: 25%; Fenomeni elettrici di origine esterna con danni ai sistemi di protezione o non attivati: 50%; Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente e Supporto dati: 10% minimo € 250,00; Atti dolosi: 10% minimo € 500,00; Danni da furto: 15% minimo € 1.000,00 **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO:** Esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli, Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Danni da interruzioni o sospensioni di attività: 10% minimo € 250,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Ufficio si rivolge ai proprietari e locatari di uffici e studi professionali



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,86% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziiazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile
--	--

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e Rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Assistenza: 10% Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Ufficio

Assicurazione dell'Ufficio

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Garantisci alla tua attività una tutela ampia e completa.

Ufficio è la soluzione assicurativa multirischi che risponde alle reali esigenze di tutela legate alla tua attività (ufficio o studio professionale).

Puoi scegliere e combinare tra loro una o più tra importanti coperture:

- **Incendio offre una copertura** al fabbricato assicurato e al contenuto da incendio, fulmine o scoppio, sono coperti anche i danni conseguenti a eventi atmosferici (es: uragani, bufere, tempeste), eventi sociopolitici, atti vandalici e sovraccarico di neve;
- **Elettronica rimborsa** i danni accidentali alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi;
- **Assistenza** prevede l'intervento di un supporto specializzato in casi di emergenza o necessità come, ad esempio, l'invio di un idraulico o un elettricista per danni agli impianti (la garanzia è automaticamente operante ma non acquistabile singolarmente).

È possibile arricchire la polizza anche con coperture per il Furto e la Responsabilità civile.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-484343

Per denunciare un sinistro



800-012529

Per assistenza emergenza ufficio



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	5
1 Norme che regolano il contratto in generale	9
2 Incendio	12
3 Furto	19
4 Elettronica	25
5 Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro	31
6 Assistenza	37
7 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	42
Norme di legge richiamate in polizza	49
Modalità per la richiesta di Assistenza	53
Modulo di denuncia	54

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI: titolari, loro familiari e soci che prestino la loro opera nell'esercizio dell'attività assicurata, i legali rappresentanti, i prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile.

Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D. Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazione, stagisti.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: macchine e apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente:

- sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione;
- personal computers ed elaboratori elettronici;
- macchine per ufficio;
- macchinari dell'attività;
- fatturatici, pese e registratori di cassa;
- macchine e impianti di segnalazione e di allarme;
- apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati.

ARCHIVI: documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici.

ARMADI FUOCO-RESISTENTI: mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, per un periodo di tempo non inferiore a 30 (trenta) minuti.

ARMADIO CORAZZATO: mezzo di custodia aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a mm 3 (tre) con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature;
- movimenti di chiusura azionabili tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno 3 (tre) lati;
- peso non inferiore a kg 200 (duecento).

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

ATTI VANDALICI E DOLOSI: atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.

ATTREZZATURE E ARREDAMENTO: mobili, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, modelli e simili, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche e valori.

CASSAFORTE: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 (duecento) Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UnipolAssistance costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in polizza.

COLLEZIONI E OGGETTI D'ARTE: raccolte di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e singoli oggetti antichi o di particolare pregio artistico, **se di valore unitario superiore a € 8.000,00 (ottomila).**

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONDUTTORI ESTERNI: l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura/tipo anche sotterranei, aerei o posti all'interno delle intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO: tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di apparecchiature elettroniche, attrezzature e arredamento, comprese macchine d'ufficio.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA: accordo contrattuale fra il contraente/assicurato e il fornitore, le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi non determinati da cause esterne con frequenza minima annuale.

COPIE DI SICUREZZA: copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

COSE: sia beni materiali sia gli animali.

DATI: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

ESPLODENTI: sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: costruzione edile (intero edificio o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione Dell'assicurato e/o del custode, a uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate (**esclusa l'area**); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico come pure altri impianti e installazioni considerati immobili per destinazione o per natura; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze anche se tenute a giardino.

FENOMENO ELETTRICO: corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico.

FRANCHIGIA TEMPORALE: numero di giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.

LASTRE: Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (**escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti**), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, **esclusi in ogni caso lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico o affettivo.**)

LUOGO DI LAVORO: ufficio.

MACCHINARI DELL'ATTIVITÀ: quelli connessi all'esercizio dell'attività desumibile dalla descrizione inserita nel contratto.

MACCHINE PER UFFICIO: personal computer, sistemi di elaborazione dati, unità centrali e periferiche, accessori e connessioni varie, apparecchi fotocopiatori, impianti di trasmissione voce e dati, audiovisivi, impianti di controllo a servizio dei locali o di altre macchine.

MASSIMALE: importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la compagnia si impegna a prestare nei confronti dell'assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste.

MEZZI DI CUSTODIA: casseforti e armadi corazzati.

POLIZZA: documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

PRESTAZIONE: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte della centrale operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. per la quale sia stato pagato il relativo premio.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

PROCEDURA: la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

PROGRAMMA D'UTENTE: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il contraente utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera specificatamente incaricati.

PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il contraente utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo previsto nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SCASSO: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

SCOPERTO: percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO/IMPLOSIONE: repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

STRUTTURE TIPO DEL FABBRICATO: le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

SUPPORTI DI DATI: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

UFFICIO: locale privato o pubblico, segreterie di attività industriali, commerciali o di servizi, studio professionale, centri multiservizi, autoscuole, agenzie, studi professionali in genere, che il contraente conduce sia nei locali ai quali accede la clientela sia quelli adibiti ad archivi, ripostigli e simili anche se non comunicanti o adiacenti purché facenti parti di un unico edificio, compresi gli spazi esterni a essi pertinenti.

UNIPOLASSISTANCE: UnipolAssistance s.c.r.l., la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, è la struttura organizzativa di cui la Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri di assistenza. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con la Centrale Operativa di UnipolAssistance per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

VALORE ALLO STATO D'USO: la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, la COMPAGNIA risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO:

- Per il fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante.
- Per macchinario, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente dall'utilizzo fatto dal contraente), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.

VALORE INTERO: forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

VALORI: valuta in corso legale (**escluse le monete da collezione**), titoli di credito in genere, francobolli (**esclusi quelli da collezione**), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dell'assicurato o dal contraente.

VETRI ANTISFONDAMENTO: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le interne superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 (sei) mm, o da un unico strato di policarbonato di spessore non inferiore a 6 (sei) mm.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Le garanzie base, sempre operanti, sono Incendio e/o Elettronica e Assistenza.

Il CONTRAENTE può personalizzare la copertura, scegliendo di acquistare una o più delle seguenti garanzie:

- Furto;
- Responsabilità civile.

Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun ASSICURATO.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in POLIZZA e valgono **esclusivamente** per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze e il diritto della COMPAGNIA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il PREMIO è determinato per periodi di ASSICURAZIONE di 1 (un) anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA oppure alla COMPAGNIA.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto^[1]

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del CONTRAENTE o della COMPAGNIA, la durata viene prorogata per 1 (uno) anno e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente POLIZZA, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, di una comunicazione scritta all'intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la POLIZZA), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all'intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio^[2]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la SOMMA ASSICURATA per la garanzia: INCENDIO comprensiva del FABBRICATO del CONTENUTO (quest'ultimo se prestato nella forma a VALORE INTERO) è adeguata in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate e il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, il valore indicato in POLIZZA per la garanzia "Incendio" comprensiva del FABBRICATO e del CONTENUTO rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in POLIZZA è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita



[2]: Cos'è il premio? Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 14 - Dolo e colpa grave

I danni coperti dalla Sezione 2 - Incendio vengono indennizzati, fatto salvo quanto indicato dall'Art. 104 - Rinuncia alla rivalsa, anche se causati:

- da colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO e/o dei loro familiari conviventi;
- da dolo e colpa grave dei dipendenti.

ALTRE NORME

Art. 15 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'ASSICURAZIONE **vale esclusivamente** per l'attività e l'ubicazione indicate in POLIZZA. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'ASSICURAZIONE rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE/ASSICURATO ne abbia dato avviso scritto alla COMPAGNIA, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischi. La COMPAGNIA, a fronte dei cambiamenti avvenuti, provvede a sostituire il contratto nel caso in cui accettasse il nuovo RISCHIO.

Art. 17 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso in cui l'UFFICIO venga trasferito, la garanzia INCENDIO è operante durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 (sette) giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo procedendo a una sostituzione di contratto con i nuovi VALORI. In caso di aggravamento di RISCHIO vale quanto previsto all'Art. 12 - Aggravamento del rischio delle condizioni di assicurazione.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO/CONTRAENTE.

Art. 19 - Altre Assicurazioni

Il CONTRAENTE deve dare avviso alla COMPAGNIA dell'esistenza e/o successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso RISCHIO, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile. Se il CONTRAENTE omette di dare l'avviso di cui sopra, la COMPAGNIA non è tenuta a corrispondere l'INDENNIZZO.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

COSA È ASSICURATO

Art. 21 - Oggetto della garanzia Incendio^[3]

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate, anche se di proprietà di terzi derivati da:

- a) INCENDIO;
- b) fulmine;
- c) scoppio, implosione ed ESPLOSIONE non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o COSE da essi trasportate, **esclusi ordigni esplosivi**;
- e) onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- f) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
- g) rottura di LASTRE di pertinenza dell'UFFICIO e/o delle parti del FABBRICATO di uso comune, **con esclusione** dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; la presente estensione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO **con una FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**;
- h) fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da macchine e impianti elettrici costituenti parte del FABBRICATO. Questa estensione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO **con il limite per SINISTRO di € 15.000,00 (quindicimila); si intendono esclusi** i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle altre resistenze elettriche scoperte, macchine e impianti elettronici, nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione. **Sono in ogni caso esclusi** i danni conseguenti a usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore;
- i) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie). Sono comprese, sempreché sia assicurato il FABBRICATO, le spese sostenute di ricerca e riparazione dei guasti per eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua nonché le spese relative a seguito di riparazione, per demolire o ripristinare le parti del FABBRICATO oggetto del SINISTRO. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.600,00 (duemilaseicento) per SINISTRO e per annualità assicurativa con la deduzione di uno SCOPERTO del 10% e minimo di € 150,00 (centocinquanta). Rimangono comunque esclusi i danni da umidità e stillicidio**;
- j) bagnamento all'interno del FABBRICATO assicurato, purché i danni siano arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici. **Questa garanzia è prestata con una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta). Rimangono comunque esclusi i danni da umidità e stillicidio**;
- k) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'ASSICURATO. **Questa garanzia è prestata con una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta). Rimangono comunque esclusi i danni da umidità e stillicidio**;
- l) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve. **Questa garanzia è prestata con una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta). Rimangono**



[3]: Es: Somma assicurata per fabbricato: € 350.000,00 Un veicolo in transito sulla via fa schizzare, passandoci sopra con la ruota, un sasso contro una lastra di vetro dell'ufficio provocandone la rottura, il danno viene quantificato in € 400,00. Come previsto dall'Art. 21, lettera g) viene applicata una franchigia pari a € 150,00 il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 250,00.

comunque esclusi i danni da umidità e stillicidio;

m) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata** per il FABBRICATO e per il CONTENUTO, previa deduzione di uno **SCOPERTO del 10% e minimo di € 150,00 (centocinquanta)**. **Rimangono comunque esclusi** i danni da umidità e stillicidio, i danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del SINISTRO, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

n) interruzione di esercizio in forma di indennità aggiuntiva da liquidare tramite maggiorazione forfetaria del 10% per ciascun SINISTRO indennizzabile ai sensi di POLIZZA dell'importo dovuto dalla COMPAGNIA, fatta eccezione per i sinistri relativi al ricorso terzi;

o) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'ASSICURATO o al CONTRAENTE, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;

p) guasti prodotti allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti.

Inoltre la COMPAGNIA indennizza:

q) le spese di rimozione, deposito e ricollocamento del CONTENUTO, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse necessaria per eseguire le riparazioni al FABBRICATO o all'UFFICIO assicurato. Tale estensione viene prestata per una somma **pari al 10% della somma assicurata** alla garanzia "CONTENUTO";

r) i danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati alle COSE assicurate da sviluppo di fumi, gas e vapori; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;

s) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del SINISTRO **(con l'esclusione comunque di quelli tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni e radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni)**; tale estensione viene prestata **con il limite del 10% della somma assicurata alla garanzia "FABBRICATO" e "CONTENUTO"** e in aumento rispetto alla somma assicurata alle garanzie stesse.

t) i danni materiali e diretti all'attrezzatura e arredamento temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l'abitazione del CONTRAENTE; **con il limite per SINISTRO della somma assicurata alla garanzia CONTENUTO;**

u) gli onorari dei periti incaricati dall'ASSICURATO per la determinazione del danno, in conformità a quanto disposto dall'Art. 94 - Procedura per la valutazione del danno, **con il limite per SINISTRO di € 10.000,00 (diecimila).**

Art. 22 - Eventi sociopolitici

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da:

- INCENDIO, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o COSE da essi trasportate;
- tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;

verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Per la presente garanzia la COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di ASSICURAZIONE, una **somma superiore al 70% di quella assicurata, con una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta) e uno SCOPERTO pari al 10% per ogni SINISTRO.**

Art. 23 - Eventi atmosferici

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e COSE da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

Per la presente garanzia la COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel

periodo di ASSICURAZIONE, una somma **superiore al 70% di quella assicurata, con una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta) e uno SCOPERTO pari al 10% per ogni SINISTRO.**

Art. 24 - Sovraccarico di neve

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati derivanti da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Per la presente garanzia la COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di ASSICURAZIONE, una **somma superiore al 50% di quella assicurata, con una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta) e uno SCOPERTO pari al 10% per ogni SINISTRO.**

Art. 25 - Rischio locativo

Se il CONTRAENTE non è proprietario del FABBRICATO assicurato, l'ASSICURAZIONE è prestata per il RISCHIO locativo; la COMPAGNIA, nei casi di responsabilità del CONTRAENTE a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da INCENDIO o altro evento garantito e indicato nel contratto, anche se causati con colpa grave del CONTRAENTE medesimo, al FABBRICATO assicurato tenuto in locazione dal CONTRAENTE, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del FABBRICATO.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 26 - Leasing

Limitatamente alla garanzia "CONTENUTO" le garanzie **non sono operanti** per gli enti in leasing.

Art. 27 - Beni non compresi in garanzia

Sono esclusi, se non diversamente convenuto:

- apparecchi portatili e quelli installati su veicoli;
- apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione;
- portadati esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche, carte di credito e simili.

Art. 28 - Rischi esclusi

Fatto salvo quanto previsto agli articoli che precedono, sono esclusi i danni:

- da fatti di guerra e insurrezioni;
- da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche e altri sconvolgimenti della natura;
- causati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, nonché di terzi salvo quanto previsto all'Art. 14 - Dolo e colpa grave;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle COSE assicurate;
- alla macchina o impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di smarrimento, FURTO o RAPINA delle COSE assicurate, avvenute in occasione di un SINISTRO indennizzabile alla presente sezione;
- causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 29 - Esclusioni specifiche

Ad integrazione di quanto previsto nell'Art. 28 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non risponde dei danni:

- **Eventi sociopolitici (Art. 22)**
 - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

- verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di FENOMENO ELETTRICO a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi.
- **Eventi atmosferici (Art. 23)**
 - verificatisi all'interno dei fabbricati e loro CONTENUTO, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - causati da gelo, sovraccarico di neve;
 - causati da cedimento o franamento del terreno;
 - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
 - subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi CONTENUTO;
 - subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni
 - subite dal tetto o dalle pareti;
 - subiti da LASTRE di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- **Sovraccarico di neve (Art. 24)**
 - da valanghe e slavine;
 - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
 - ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro CONTENUTO (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 e G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
 - ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro CONTENUTO;
 - ai capannoni pressostatici e al loro CONTENUTO;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRENTRE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 30 - Ricorso terzi e/o locatari

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del MASSIMALE convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle COSE di terzi derivanti da SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione di POLIZZA.

Ai soli fini della presente garanzia il SINISTRO si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'ASSICURATO. L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il MASSIMALE stabilito e **fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE stesso.**

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei

prestatori di lavoro dell'ASSICURATO, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le COSE sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Il CONTRAENTE è tenuto a informare immediatamente la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la COMPAGNIA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'ASSICURATO.

L'ASSICURATO deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza l'espresso consenso della COMPAGNIA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 31 - Assicurazione di archivi

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti con la presente POLIZZA, i danni materiali subiti dagli ARCHIVI. In caso di SINISTRO l'INDENNIZZO è pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei DATI perduti. **L'INDENNIZZO è comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal SINISTRO.**

La presente estensione di garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e in aumento a quanto previsto all'Art. 32 - Limiti di indennizzo per alcuni beni.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 32 - Limiti di indennizzo

Nei riguardi dei beni sotto indicati, si intendono operanti i seguenti limiti di INDENNIZZO:

- a) per tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, il limite di INDENNIZZO per singolo oggetto è di € 8.000,00 (ottomila) con un limite per SINISTRO di € 15.000,00 (quindicimila);
- b) per denaro, carte VALORI e titoli di credito in genere ovunque riposti il limite per SINISTRO è di € 1.500,00 (millecinquecento);
- c) per denaro, carte VALORI e titoli di credito in genere riposti in CASSAFORTE o in ARMADI FUOCO - RESISTENTI il limite per SINISTRO è di € 5.000,00 (cinquemila);
- d) per materiale di archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti il limite per SINISTRO è di € 5.000,00 (cinquemila);
- e) per materiale di archivio, modelli e disegni riposti in CASSAFORTE o in ARMADI FUOCO - RESISTENTI il limite per SINISTRO è di € 10.000,00 (diecimila).

Art. 33 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il FABBRICATO sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali INCOMBUSTIBILI, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il FABBRICATO deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 34 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzie sempre operanti

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Rottura lastre (Art. 21, lettera g)	Franchigia € 150,00	-
Fenomeni elettrici (Art. 21, lettera h)	-	€ 15.000,00 per sinistro
Acqua condotta (Art. 21, lettera i)	Scoperto 10%, minimo € 150,00	€ 2.600,00 per sinistro e anno
Bagnamento (Art. 21, lettera j)	Franchigia € 150,00	-
Trabocchi e rigurgiti (Art. 21, lettera k)	Franchigia € 150,00	-
Occlusioni pluviali (Art. 21, lettera l)	Franchigia € 150,00	-
Gelo (Art. 21, lettera m)	Scoperto 10%, minimo € 150,00	Fino al 10% somma assicurata per il fabbricato e il contenuto per sinistro e per anno
Spese di rimozione, deposito e ricollocazione del contenuto (Art. 21, lettera q)	-	Fino al 10% della somma assicurata per il contenuto per sinistro
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro (Art. 21, lettera s)	-	Fino al 10% della somma assicurata alla garanzia fabbricato e contenuto
Danni all'attrezzatura e all'arredamento presso terzi (Art. 21, lettera t)	-	Limite per sinistro pari alla somma assicurata per il contenuto
Onorari dei periti (Art. 21, lettera u)	-	Limite per sinistro € 10.000,00
Eventi socio politici (Art. 22)	Franchigia € 150,00 Scoperto 10%	Fino al 70% della somma assicurata per sinistro e anno
Eventi atmosferici (Art. 23)	Franchigia € 150,00 Scoperto 10%	Fino al 70% della somma assicurata per sinistro e anno
Sovraccarico neve (Art. 24)	Franchigia € 150,00 Scoperto 10%	Fino al 50% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo
Tappeti e arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (Art. 32, lettera a)	-	Fino a € 15.000,00 con il limite di € 8.000,00 per singolo oggetto
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti. (Art. 32, lettera b)	-	Limite di € 1.500,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o in armadi fuoco - resistenti (Art. 32, lettera c)	-	Limite di € 5.000,00
Materiale di archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti (Art. 32, lettera d)	-	Limite di € 5.000,00
Materiale di archivio, modelli e disegni riposti in cassaforte o in armadi fuoco - resistenti (Art. 32, lettera e)	-	Limite di € 10.000,00

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamata in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Ricorso terzi e/o locatari (Art. 30)	-	Massimale <u>Per danni da interruzioni e sospensioni:</u> fino 10% del massimale
Assicurazione archivi (Art. 31)	Indennizzo limitato alle spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro	Somma assicurata

(operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione

La COMPAGNIA si obbliga a indennizzare il CONTRAENTE dei danni materiali e diretti al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali dell'UFFICIO indicato in POLIZZA, causati da:

a) FURTO delle COSE assicurate, a condizione che l'autore del FURTO si sia introdotto nei locali contenenti le COSE stesse:

- violando le difese esterne mediante rottura, SCASSO, loro rimozione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al CONTRAENTE o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, fino alle ore 24:00 del 5° (quinto) giorno successivo;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

b) FURTO delle COSE assicurate, senza introduzione nei locali, commesso:

- attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di ADDETTI nell'UFFICIO;

c) RAPINA delle COSE assicurate avvenuta nei locali dell'UFFICIO, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno dell'UFFICIO e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati.

Sono inoltre indennizzabili:

- d) i guasti causati alle COSE assicurate per commettere il FURTO o per tentare di commetterlo;
- e) i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le COSE assicurate e agli infissi relativi, compreso l'impianto di allarme. **La somma assicurata è pari al 10% di quella indicata in POLIZZA con il limite assoluto per SINISTRO di € 3.000,00 (tremila);**
- f) i danni da atti vandalici cagionati dai ladri sulle COSE assicurate in occasione di FURTO e RAPINA consumati o tentati. **La somma assicurata è pari al 10% di quella indicata in POLIZZA con il limite assoluto per SINISTRO di € 5.000,00 (cinquemila) e con una FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta);** la garanzia si intende prestata in eccedenza rispetto a quanto previsto all'Art. 22 - Eventi sociopolitici;
- g) le perdite di denaro e VALORI subiti dal CONTRAENTE o dai dipendenti incaricati del trasporto di VALORI a seguito di scippo, RAPINA, FURTO commesso strappando di mano o di dosso alla persona i VALORI medesimi durante il trasporto. **La somma assicurata è pari al 10% di quella indicata in POLIZZA con il limite assoluto per SINISTRO di € 3.000,00 (tremila) e con l'applicazione per ogni SINISTRO di uno SCOPERTO pari al 20%;**
- h) le spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti al CONTRAENTE o ai portavalori. **Il limite per SINISTRO è fissato in € 500,00 (cinquecento);**
- i) i danni causati dai dipendenti del CONTRAENTE fuori dalle ore di lavoro, purché il FURTO sia avvenuto nei modi previsti dal precedente punto 1) e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del FURTO non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei MEZZI DI CUSTODIA né della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il FURTO sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente

adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

j) FURTO e RAPINA di enti assicurati, anche quando questi dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi presso fiere e mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE, nonché presso ubicazioni provvisoriamente occupate durante la fase di trasloco.

La garanzia non è operante per merci all'aperto. La somma assicurata è pari al 10% di quella indicata in POLIZZA con il limite assoluto per SINISTRO di € 5.000,00 (cinquemila) con SCOPERTO del 10% e una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta);

k) le spese di carattere fisso e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dal CONTRAENTE durante il periodo di forzata inattività causata da SINISTRO indennizzabile in base alle garanzie della presente sezione valorizzate sul contratto. **La somma assicurata è pari al 15% dell'INDENNIZZO;**

l) gli onorari del perito che il CONTRAENTE avrà nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri. **La somma assicurata è pari al 15% dell'INDENNIZZO.**

Art. 36 - Veicoli posti nell'area in uso al contraente

Qualora il FURTO o la RAPINA sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle COSE assicurate, veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'UFFICIO e in uso esclusivo al CONTRAENTE, la COMPAGNIA corrisponderà la somma liquidata a termini di POLIZZA, **sotto deduzione dello SCOPERTO del 25%**, che rimarrà a carico del CONTRAENTE stesso. Pertanto nel caso di ASSICURAZIONE presso diversi assicuratori, l'INDENNIZZO verrà determinato ai sensi dell'Art. 19 - Altre Assicurazioni delle condizioni di assicurazione, senza tenere conto dello SCOPERTO che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 37 - Sospensione per locali incustoditi

Se i locali contenenti le COSE assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, l'ASSICURAZIONE è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno.

Per gioielli, preziosi, carte VALORI, titoli di credito in genere e denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 38 - Beni non compresi in garanzia

Sono esclusi, se non diversamente convenuto:

- apparecchi portatili e quelli installati su veicoli;
- apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione;
- portadati esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche, carte di credito e simili.

Art. 39 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;

b) a COSE all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in POLIZZA;

c) ai beni in leasing;

d) agevolati dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che con il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO occupano i locali contenenti le COSE assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle COSE stesse o dei locali che le contengono;

- persone legate al CONTRAENTE e/o all'ASSICURATO da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'ASSICURATO, se questi è una società. Fatto salvo quanto previsto all'Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione relativamente al FURTO commesso dai dipendenti;

e) causati alle COSE assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del SINISTRO, anche se il reato non è stato consumato;

f) derivanti dal mancato godimento o uso delle COSE assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 40 - Mezzi di chiusura rafforzati (24/A)

In deroga a quanto previsto all'Art. 45 - Mezzi di chiusura, l'ASSICURAZIONE è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di mm 15 (quindici), di acciaio o ferro dello spessore minimo di mm 8 (otto), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di mm 15 (quindici), ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 (cinquanta) e 18 (diciotto) cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) cmq.

Resta però espressamente convenuto fra le parti che, in caso di SINISTRO, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di aperture protette, in modo conforme a quello in precedenza indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano egualmente protette, **rimarrà a carico dell'ASSICURATO uno SCOPERTO pari al 20% per ogni SINISTRO**, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.

Sono pertanto esclusi i danni da FURTO avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 41 - Impianto d'allarme

Il CONTRAENTE/ASSICURATO dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia della copertura, che i locali contenenti le COSE assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. L'ASSICURATO si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di SINISTRO risultasse che l'impianto d'allarme risulti non attivo o non funzionante, anche in modo parziale, la COMPAGNIA corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA, **restando il 25% rimanente a carico dell'ASSICURATO stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare da altri.**

Art. 42 - Portavalori

A integrazione di quanto indicato all'Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione, lettera g) limitatamente ai VALORI (denaro, monete, carte VALORI, titoli di credito e di pegno), l'ASSICURAZIONE viene estesa anche:

- allo scippo, alla RAPINA e al FURTO commesso strappando di mano o di dosso alla persona i VALORI medesimi;

- al FURTO avvenuto in seguito a infortunio o malore improvviso della persona incaricata del trasporto dei VALORI;
- al FURTO con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i VALORI stessi;

commessi sulla persona del CONTRAENTE, di suoi familiari o dipendenti di fiducia ADDETTI all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le COSE assicurate, detengono i VALORI durante il trasporto al domicilio del CONTRAENTE, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. **In caso di SINISTRO la COMPAGNIA corrisponderà al CONTRAENTE l'80% dell'importo liquidato a termini di POLIZZA, restando il rimanente 20% a carico del CONTRAENTE stesso.**

L'estensione è operante alla condizione che le persone sopraindicate non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 16 (sedici) anni e non superiore ai 70 (settanta) anni.

Art. 43 - Archivi

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti a eventi garantiti dalla presente sezione di POLIZZA, i danni materiali subiti dagli ARCHIVI. In caso di SINISTRO l'INDENNIZZO è pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei DATI perduti. **L'INDENNIZZO sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal SINISTRO.** Questa estensione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e in aumento a quanto previsto all'Art. 46 - Delimitazioni.

Art. 44 - Valori in mezzi di custodia

In aumento a quanto previsto all'Art. 46 - Delimitazioni, la garanzia è operante anche qualora vi sia stato lo SCASSO dei MEZZI DI CUSTODIA oppure quando i MEZZI DI CUSTODIA stessi vengano aperti con uso di chiavi vere sottratte al CONTRAENTE o ad altre persone che ne abbiano la custodia.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 45 - Mezzi di chiusura

Limitatamente a quanto previsto dall'Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione, la copertura è operante a condizione che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di FURTO avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello previsto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la COMPAGNIA corrisponderà l'INDENNIZZO a termini di POLIZZA, senza sollevare alcuna eccezione;
- se viene accertato che **i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti** e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o SCASSO della relativa struttura, **la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il 75% dell'importo liquidato** a termini di POLIZZA restando il 25% rimanente a carico dell'ASSICURATO senza che egli possa, sotto pena di

decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.

Art. 46 - Limiti di indennizzo^[4]

Nei riguardi dei beni sotto indicati, si intendono operanti i seguenti limiti di INDENNIZZO:

- a) per tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte il limite di INDENNIZZO per singolo oggetto è di € 8.000,00 (ottomila) con un limite per SINISTRO di € 20.000,00 (ventimila);
- b) per denaro, carte VALORI e titoli di credito in genere ovunque riposti il limite per SINISTRO è di € 2.500,00 (duemilacinquecento);
- c) per denaro, carte VALORI e titoli di credito in genere riposti in CASSAFORTE o in Armadi Corazzati il limite per SINISTRO è di € 5.000,00 (cinquemila);
- d) per materiale di archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti il limite per SINISTRO è di € 5.000,00 (cinquemila);
- e) per materiale di archivio, modelli e disegni riposti in CASSAFORTE o in Armadi Corazzati il limite per SINISTRO è di € 10.000,00 (diecimila).

Art. 47 - Forma di assicurazione

L'ASSICURAZIONE viene prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 48 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

 [4]: Es: Somma assicurata € 25.000,00 a primo rischio assoluto. L'assicurato subisce il furto all'interno dell'ufficio di denaro contante per € 3.000,00. In base all'articolo Delimitazioni il denaro viene risarcito con il limite di € 2.500,00, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 2.500,00.

Tabella B - Furto

Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Garanzie sempre operanti

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Guasti cagionati dai ladri (Art. 35, lettera e)	-	10% della somma assicurata con limite di € 3.000,00 per sinistro
Atti vandalici (Art. 35, lettera f)	Franchigia € 150,00	10% somma assicurata con limite di € 5.000,00 per sinistro
Scippo e rapina valori (Art. 35, lettera g)	Scoperto 20%	10% somma assicurata con limite di € 3.000,00 per sinistro
Duplicazione documenti (Art. 35, lettera h)	-	Limite € 500,00 per sinistro
Enti presso terzi (Art. 35, lettera j)	Franchigia € 150,00 Scoperto 10%	10% somma assicurata con limite € 5.000,00 per sinistro
Spese fisse (Art. 35, lettera k)	-	15% dell'indennizzo per sinistro
Onorari dei periti (Art. 35, lettera l)	-	15% dell'indennizzo per sinistro
Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (Art. 46, lettera a)	-	Fino a € 20.000,00 per sinistro con il limite di € 8.000,00 per singolo oggetto
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti (Art. 46, lettera b)	-	Limite per sinistro € 2.500,00
denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o in Armadi Corazzati (Art. 46, lettera c)	-	Limite per sinistro € 5.000,00
materiale di archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti (Art. 46, lettera d)	-	Limite per sinistro € 5.000,00
materiale di archivio, modelli e disegni riposti in cassaforte o in Armadi Corazzati (Art. 46, lettera e)	-	Limite per sinistro € 10.000,00

Garanzia aggiuntiva operante solo se richiamata in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Portavalori (Art. 42)	Scoperto 20%	80% dell'importo liquidato a termini di polizza per sinistro

COSA È ASSICURATO

Art. 49 - Oggetto della garanzia Elettronica

La COMPAGNIA si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono altresì compresi:

- i maggiori costi sostenuti dal CONTRAENTE per proseguire l'attività lavorativa mediante il ricorso a prestatori d'opera esterni, per il noleggio di macchine sostitutive, per la remunerazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti. La presente garanzia è prestata entro il limite giornaliero di 1/20 della somma assicurata alle rispettive garanzie "MACCHINE PER UFFICIO" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", **in ogni caso il limite di risarcimento non può superare € 250,00 (duecentocinquanta) giornalieri, a partire dal 3° (terzo) giorno lavorativo successivo alla data di accadimento del SINISTRO e per un periodo non superiore a 15 (quindici) giornate lavorative;**
- i danni materiali e diretti sofferti da enti a impiego mobile, **a esclusione dei telefoni cellulari**, al di fuori dell'ubicazione indicata come sede operativa del CONTRAENTE nel contratto. **La presente estensione è prestata fino a 1/10 della somma assicurata alle garanzie "MACCHINE PER UFFICIO" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", previa applicazione di uno SCOPERTO del 25% per ogni SINISTRO, con il minimo non risarcibile indicato al successivo Art. 55 - Franchigie.**

Art. 50 - Fenomeni elettrici di origine esterna

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti derivanti da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e quella di comunicazione DATI.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene indennizzato con l'applicazione di uno SCOPERTO del 25%. Nel caso in cui al momento del SINISTRO non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati i danni da FENOMENO ELETTRICO di origine endogena o esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno SCOPERTO del 50%. Per i piccoli computers da UFFICIO l'interruttore differenziale salvavita equivale alle protezioni descritte. **In caso di coesistenza di FRANCHIGIA e SCOPERTO, la prima equivale al minimo del secondo.**

Art. 51 - Danni da furto

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti derivanti da FURTO delle COSE assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del FURTO si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- violandone le difese esterne mediante rottura o SCASSO;
- violandone le difese esterne mediante uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La presente estensione è operante alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi, con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di SINISTRO, resta espressamente convenuto tra le parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la COMPAGNIA corrisponderà l'INDENNIZZO a termini di POLIZZA, senza sollevare eccezione alcuna;
- se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la COMPAGNIA corrisponderà al CONTRAENTE il 75% dell'importo indennizzabile a termini di POLIZZA, restando il 25% a carico del CONTRAENTE stesso.

Art. 52 - Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, **la COMPAGNIA non risponde dei danni causati alle COSE assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione**, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del SINISTRO, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i VALORI ottimali dell'umidità e temperatura. Tali dispositivi devono essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionatore e al raggiungere dei limiti consentiti provvederanno all'arresto automatico dell'impianto o all'innescio di un allarme che consenta di intervenire tempestivamente anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 53 - Atti dolosi

La garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti, alle COSE assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, ferme restando le altre esclusioni previste all'Art. 57 - Rischi esclusi.

In caso di SINISTRO la COMPAGNIA corrisponderà l'INDENNIZZO determinato ai sensi di POLIZZA previa detrazione di un importo pari al 10% dell'INDENNIZZO stesso, con il minimo di € 500,00 (cinquecento).

In nessun caso la COMPAGNIA risarcirà per singolo SINISTRO, **una somma o percentuale superiore al 70% della somma assicurata alle singole voci** valorizzate sul contratto:

- "MACCHINE PER UFFICIO";
- "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività";
- "Programmi in licenza d'uso";
- "Supporto DATI".

Art. 54 - Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'Art. 57 - Rischi esclusi, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'INDENNIZZO è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo quanto disposto dall'Art. 98 - Assicurazione parziale e tolleranza.

Art. 55 - Franchigie

Relativamente alla voce "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA procederà alla liquidazione dell'INDENNIZZO **previa detrazione, in relazione all'attività assicurata indicata nel contratto, degli importi di FRANCHIGIA per SINISTRO di seguito precisati:**

- per le attività di: agenzia di viaggi, autoscuola, elaborazione DATI, segreteria scolastica, studio professionale e UFFICIO amministrativo privato: **la FRANCHIGIA per SINISTRO è di € 150,00 (centocinquanta);**
- per le attività di: call center/centralino telefonico, copisteria/fotocopie, elaborazione immagini, laboratorio di chirurgia ambulatoriale, laboratorio di estetica dermatologica, laboratorio di misurazione scientifica, servizio internet/posta elettronica, studio di odontoiatria, studio di optometria/oculistica e UFFICIO di amministrazione pubblico: **la FRANCHIGIA per SINISTRO è di € 250,00 (duecentocinquanta);**
- per le attività di: casa di cura, centro di formazione professionale, centro di medicina nucleare, centro di

radiologia/tac/risonanza magnetica, elaborazione grafica, laboratorio di diagnosi, registrazione e trasmissione audio/video: **la FRANCHIGIA per SINISTRO è di € 500,00 (cinquecento).**

Relativamente alla voce "MACCHINE PER UFFICIO", per tutte le attività, verrà applicata una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta).

Art. 56 - Condizioni specifiche per alcune attività

Relativamente alle attività di:

- UFFICIO amministrativo pubblico, casa di cura, centro di medicina nucleare, centro di radiologia/tac/risonanza magnetica: in caso di SINISTRO derivante da FURTO o da atti dolosi, la COMPAGNIA **procede alla liquidazione dell'INDENNIZZO previa l'applicazione di uno SCOPERTO pari al 15%, con il minimo assoluto di € 1.000,00 (mille). In ogni caso non corrisponderà una somma superiore al 70% della somma assicurata alle singole voci "MACCHINE PER UFFICIO" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività";**
- Registrazione e trasmissione audio/video **sono esclusi dall'ASSICURAZIONE** i supporti fonografici intercambiabili di qualsiasi tipo, i bracci, le testine di giradischi e registratori;
- Studio di odontoiatria, la COMPAGNIA **non risponde dei danni** a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca del paziente, salvo che siano in diretta connessione con danni, indennizzabili a termini di POLIZZA della presente sezione, all'impianto o apparecchiatura assicurati;
- Centro di medicina nucleare, la COMPAGNIA **non risponde dei danni** verificatisi in conseguenza di variazioni repentine e incontrollate di campi di energia;
- Casa di cura e centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, il CONTRAENTE dichiara che per l'impianto assicurato esiste CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA. **Sono esclusi** i fluidi refrigeranti quali elio, azoto e simili. I costi di ripristino della funzionalità dei criostati sono assicurati solo se derivanti direttamente da un danno indennizzabile all'impianto. **I congelamenti non sono considerati danni indennizzabili.** Il software standard fornito dal costruttore dell'impianto, ovvero i relativi costi di rimpiazzo, sono compresi in garanzia soltanto qualora distrutti in seguito a un danno totale e a condizione che siano considerati nella somma assicurata.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 57 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- di sabotaggio;
- da ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché da smarrimento;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle COSE assicurate;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle COSE assicurate;
- causate da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione di CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA, anche se non sottoscritto dal CONTRAENTE;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le COSE a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le COSE fisse;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al CONTRAENTE all'atto della stipulazione della POLIZZA, indipendentemente dal fatto che la COMPAGNIA ne fosse a conoscenza;
- ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;

- verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- subito da programmi standard in licenza d'uso e di utente, a meno che diversamente convenuto;
- a COSE, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del CONTRAENTE;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, insurrezione, esercizio di potere usurpato, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo, occupazione militare, salvo che il CONTRAENTE provi che il SINISTRO non sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- causati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ai supporti intermedi d'immagine nelle fotocopiatrici, quali tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti del bene;
- ai beni detenuti in leasing dal CONTRAENTE.

Art. 58 - Esclusioni specifiche

A integrazione di quanto previsto nell'Art. 57 - Rischi esclusi, per la garanzia di seguito indicata, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

Fenomeni elettrici di origine esterna (Art. 50)

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- ad uso improprio e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- che rientrano nelle prestazioni del CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA anche se non sottoscritto dall'ASSICURATO;
- ai macchinari che non siano protetti contro le sovratensioni qualora la casa costruttrice prescriva, a tal proposito, sistemi di protezione;
- di origine esterna alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE prive di sistemi di protezione, stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 59 - Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente

Nel limite della somma assicurata indicata nel contratto, la COMPAGNIA indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti, per la duplicazione e il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati e sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono installati e memorizzati, causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'Art. 57 - Rischi esclusi.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 1 (un) anno dal SINISTRO, il CONTRAENTE decade dal diritto all'INDENNIZZO. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi di licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). L'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Per ogni SINISTRO resta a carico del CONTRAENTE lo SCOPERTO del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).

Art. 60 - Supporto dati

Nel limite della somma assicurata indicata nel contratto, la COMPAGNIA indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei SUPPORTI DI DATI, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei DATI contenuti nei supporti stessi dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza non inferiore a 15 (quindici) giorni (intendendosi altresì per tale periodo il massimo termine da considerare ai fini della determinazione del periodo antecedente il SINISTRO) in caso di danno materiale e diretto causato ai supporti DATI da eventi indennizzabili a termini di POLIZZA.

Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione ed eliminazione per errore, per svista, per negligenza e imperizia. Se la ricostruzione dei DATI non è necessaria o non avviene entro 1 (un) anno dal SINISTRO, il CONTRAENTE decade dal diritto all'INDENNIZZO. L'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Per ogni SINISTRO resta a carico del CONTRAENTE uno SCOPERTO del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 61 - Identificazione degli enti assicurati

Le garanzie prestate con la presente sezione riguardano esclusivamente i beni strumentali e aziendali il cui possesso è dimostrabile tramite i documenti o i registri amministrativi e contabili che il CONTRAENTE si impegna di mettere a disposizione della COMPAGNIA in qualsiasi momento.

Art. 62 - Coesistenza di detrazioni diverse

Qualora sulla stessa garanzia coesistano più franchigie o FRANCHIGIA e SCOPERTO o scoperti diversi, l'INDENNIZZO avviene previa detrazione di un'unica FRANCHIGIA, quella più elevata, o, se operante, dello SCOPERTO maggiore, fermo restando il limite di INDENNIZZO eventualmente previsto.

Art. 63 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Elettronica

Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Garanzie sempre operanti

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Maggiori costi (Art. 49)	Franchigia 2 giorni	Limite giornaliero di 1/20 somma assicurata per macchine per ufficio e macchinari connessi all'attività fino a € 250,00 giornalieri per un massimo di 15 giorni lavorativi
Danni materiali e diretti sofferti da enti a impiego mobile (Art. 49)	Scoperto 25% con minimo non risarcibile indicato in cda	Fino a di 1/10 somma assicurata alle garanzie macchine per ufficio e macchinari connessi all'attività
Fenomeni elettrici di origine esterna (Art. 50)	<u>Nel caso di sovratensione senza danni:</u> scoperto 25% <u>Nel caso di inattività dei sistemi di protezione:</u> scoperto 50%	Somma assicurata
Danni da FURTO (Art. 51)	<u>In caso di mezzi non conformi:</u> scoperto 25%	Somma assicurata
Atti dolosi (Art. 53)	Scoperto 10%, minimo € 500,00	Fino 70% somma assicurata alle singole voci valorizzate sul contratto
Macchinari connessi all'esercizio dell'attività di agenzia viaggi, autoscuole ecc. (Art. 55)	Franchigia € 150,00	-
Macchinari connessi all'esercizio call center/centralino telefonico, copisteria ecc.. (Art. 55)	Franchigia € 250,00	
Macchinari connessi all'esercizio dell'attività di casa di cura, centro di formazione professionale ecc. (Art. 55)	Franchigia € 500,00	-
MACCHINE PER UFFICIO: tutte le attività (Art. 55)	Franchigia € 250,00	-

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamata in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente (Art. 59)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Somma assicurata
Supporto dati (Art.60)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Somma assicurata

(operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Art. 64 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)^[5]

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne il CONTRAENTE di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a COSE, in conseguenza di un SINISTRO verificatosi in relazione all'attività descritta in POLIZZA. L'ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'ASSICURATO, per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Si intendono comunque escluse le responsabilità derivanti dall'esercizio di attività professionali, da obbligazioni contrattuali e da mancato o parziale raggiungimento degli scopi previsti dalle prestazioni professionali. La garanzia si intende estesa al RISCHIO derivante:

- dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il RISCHIO derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand in tutta l'Europa;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del CONTRAENTE nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà di animali domestici, **esclusi i cani di razza Pitbull e Rottweiler nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti a esaltarne l'aggressività;**
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani che non siano quelli esclusi al precedente punto;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla somministrazione di cibi, **restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la Responsabilità Civile imputabile al gestore**, con l'intesa che la garanzia vale per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- dall'esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi parcheggiati, **con esclusione dei danni da FURTO e da INCENDIO e di quelli da mancato uso**; la presente estensione è operante per anno e per SINISTRO per un **MASSIMALE pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per SINISTRO, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni SINISTRO di uno SCOPERTO pari al 10% e un minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta);**
- da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per quest'ultima la garanzia è limitata alla responsabilità del CONTRAENTE quale committente dei lavori stessi; la presente estensione è operante per anno e per SINISTRO per un **MASSIMALE pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per SINISTRO, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni SINISTRO di uno SCOPERTO pari al 10% e un minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta);**
- dalla organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite. **Resta comunque escluso il RISCHIO della circolazione su strade a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché danni imputabili a responsabilità del vettore.**

Art. 65 - Danni da incendio

A parziale deroga del punto 19) dell'Art. 72 - Rischi esclusi, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono



[5]: Es: Massimale assicurato: € 500.000,00 Nell'ufficio dell'assicurato, un cavo di alimentazione elettrica non perfettamente isolato, provoca una scossa mortale ad un cliente, il risarcimento è quantificato in € 575.000,00, massimale insufficiente pertanto, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 500.000,00 cioè il valore del massimale. I restanti € 75.000,00 restano a carico dell'assicurato.

compresi in garanzia i danni a COSE di terzi, conseguenti a INCENDIO delle COSE di proprietà del CONTRAENTE o dallo stesso detenute, **ferma l'esclusione dei danni a COSE** che il CONTRAENTE detenga a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

La presente estensione è operante per anno e per SINISTRO per un MASSIMALE pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per SINISTRO alla garanzia R.C.T.

Art. 66 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga del punto 29) dell'Art. 72 - Rischi esclusi, l'ASSICURAZIONE comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente sezione. **La presente estensione è operante per anno e per SINISTRO per un MASSIMALE pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per SINISTRO, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni SINISTRO di uno SCOPERTO pari al 10% e un minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 67 - Committenza auto

L'ASSICURAZIONE si estende alla Responsabilità Civile derivante al CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del CONTRAENTE o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della COMPAGNIA nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. La presente estensione è operante per anno e per SINISTRO **per un MASSIMALE pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per SINISTRO alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni SINISTRO di una FRANCHIGIA € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 68 - Responsabilità Civile e personale dei dipendenti

L'ASSICURAZIONE viene estesa alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti (compresi quadri e dirigenti), per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso il CONTRAENTE stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente estensione sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati del CONTRAENTE, sempreché dall'evento derivino lesioni gravi e gravissime così come definite dal Codice Penale.

Art. 69 - Proprietà e conduzione di fabbricati

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'ASSICURAZIONE comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del FABBRICATO, anche se tenute a giardino, nonché i danni da spargimento d'acqua, **con una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta)** conseguente a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 70 - Beni non compresi in garanzia

Sono esclusi, se non diversamente convenuto i danni causati da:

- apparecchi portatili e quelli installati su veicoli;
- apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione;
- portadati esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche, carte di credito e simili.

Art. 71 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del CONTRAENTE, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando il CONTRAENTE non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il CONTRAENTE, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che,

indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il CONTRAENTE, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'ASSICURAZIONE.

Art. 72 - Rischi esclusi per la garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 4) derivanti da obbligazioni di cui il CONTRAENTE debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- 5) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dal CONTRAENTE nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte del CONTRAENTE stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'ASSICURAZIONE;
- 6) alle opere in costruzione e alle COSE sulle quali si eseguono i lavori;
- 7) alle COSE che il CONTRAENTE detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 8) alle COSE trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 9) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 10) alle COSE trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- 11) da proprietà o uso di veicoli a motore su strade a uso pubblico o su aree a esse equiparate;
- 12) da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 (sei) metri e di unità naviganti a motore;
- 13) da proprietà o uso di aeromobili;
- 14) da proprietà o uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 15) a condutture e impianti sotterranei;
- 16) a COSE dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 17) da FURTO;
- 18) a COSE di cui il CONTRAENTE debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 19) a COSE altrui derivanti da INCENDIO di COSE del CONTRAENTE o da lui detenute o possedute;
- 20) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del CONTRAENTE;
- 21) cagionati da prodotti e COSE dopo la loro messa in circolazione;
- 22) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 23) cagionati da perdita, alterazione o distruzione di DATI elettronici, programmi di codifica o software;
- 24) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- 25) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- 26) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 27) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 28) derivanti da effetti diretti o indiretti dell'amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto stesso;
- 29) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 30) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Art. 73 - Esclusioni specifiche

A integrazione di quanto previsto nell'Art. 72 - Rischi esclusi per la garanzia R.C.T., per la garanzia di seguito indicata, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

Proprietà e conduzione di fabbricati (Art. 69)

- umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 74 - Oggetto della garanzia verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La COMPAGNIA, si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per gli infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della FRANCHIGIA fissa di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ciascuna persona infortunata;

- 3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'ASSICURATO, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di ASSICURAZIONE ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio;
- 4) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti ad ai legali rappresentanti. **La garanzia non comprende le malattie professionali.**

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti e limitatamente a quanto disposto ai punti 1) e 2) i prestatori di lavoro temporaneo (c.d. lavoratori interinali come previsto dalla Legge 196/97).

Buona fede INAIL

Premesso che l'ASSICURAZIONE R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla legge, l'ASSICURAZIONE di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'ASSICURATO, al momento del SINISTRO, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'ASSICURAZIONE R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222.

La garanzia R.C.O. non comprende la Responsabilità Civile del CONTRAENTE per:

- le malattie professionali;
- i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 75 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il MASSIMALE stabilito in POLIZZA per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di

corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 76 - Determinazione del premio in base al numero addetti

Il PREMIO della presente sezione è convenuto in base al numero delle persone addette all'UFFICIO, intendendosi per tali i titolari, gli apprendisti e i dipendenti, i familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione nell'UFFICIO come dichiarato in POLIZZA dal CONTRAENTE.

Qualora il numero degli ADDETTI, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'ASSICURATO dovrà darne comunicazione, nei 15 (quindici) giorni successivi, tramite l'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

In tal caso la COMPAGNIA comunicherà all'ASSICURATO il nuovo PREMIO di POLIZZA, se l'ASSICURATO accetta il nuovo PREMIO la COMPAGNIA provvederà alla sostituzione del contratto.

Se l'ASSICURATO non accetta l'adeguamento del PREMIO, la COMPAGNIA può recedere dall'ASSICURAZIONE della presente sezione con preavviso di 30 (trenta) giorni.

La COMPAGNIA, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di PREMIO, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di RISCHIO non corso. Si conviene che, ove nel corso del contratto l'ASSICURATO dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la COMPAGNIA provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di ADDETTI dichiarati e il numero di ADDETTI accertati. La COMPAGNIA rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli ADDETTI accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli ADDETTI dichiarati in POLIZZA (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di 1 (una) unità.

Art. 77 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE R.C.T. prestata con la presente POLIZZA è operante per i danni che avvengono nei territori dei Paesi Europei.

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero **ad eccezione di USA e Canada per i quali la garanzia è operante solo nei casi di partecipazione a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.**



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D - Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Garanzie sempre operanti

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Danni a veicoli dei dipendenti (Art. 64)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	1/3 del massimale previsto
Committenza lavori (Art. 64)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	1/3 del massimale previsto
Danni da incendio (Art. 65)	-	1/3 del massimale previsto
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 66)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	1/3 del massimale previsto
Committenza auto (Art. 67)	Franchigia € 250,00	1/3 del massimale previsto
Proprietà e conduzione di fabbricati (Art. 69)	Franchigia € 250,00	-

Garanzia aggiuntiva operante solo se richiamata in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Prestatori di lavoro (Art. 74)	Franchigia € 2.500,00 per persona infortunata	Massimale

COSA È ASSICURATO**Art. 78 - Oggetto della garanzia Assistenza**

Le garanzie sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UNIPOLASSISTANCE).

Le prestazioni di seguito elencate potranno essere offerte **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa, salvo ove diversamente indicato.**

Gli interventi al **LUOGO DI LAVORO** su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati **solo dopo che la CENTRALE OPERATIVA avrà ottenuto regolare autorizzazione** da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi UNIPOLASSISTANCE avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art. 79 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un idraulico in caso di emergenza a seguito di:

- a) una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, provocano un allagamento oppure un'infiltrazione nel **LUOGO DI LAVORO** o nell'abitazione dei vicini oppure una mancanza d'acqua nel **LUOGO DI LAVORO**;
- b) un'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico provoca un mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.

La CENTRALE OPERATIVA invierà presso il **LUOGO DI LAVORO** dell'ASSICURATO un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di UNIPOLASSISTANCE l'uscita e la manodopera dell'idraulico fino a un MASSIMALE di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.

Il costo dei materiali necessari alla riparazione rimane comunque a carico del CONTRAENTE.

Art. 80 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un elettricista in caso di emergenza quando manca la corrente elettrica nel **LUOGO DI LAVORO** per guasti agli interruttori e agli impianti di distribuzione interna, prese di corrente o per corto circuito.

La CENTRALE OPERATIVA invierà sul **LUOGO DI LAVORO** dell'ASSICURATO un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di UNIPOLASSISTANCE l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino a un MASSIMALE di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.

Il costo dei materiali necessari alla riparazione rimane comunque a carico del CONTRAENTE.

Art. 81 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio, presso il **LUOGO DI LAVORO** dell'ASSICURATO, di un fabbro 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La PRESTAZIONE sarà erogata a seguito di FURTO, smarrimento, rottura delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all'interno del **LUOGO DI LAVORO** o guasto della serratura che impediscano di entrare nel **LUOGO DI LAVORO** stesso, oppure a seguito di FURTO o tentato FURTO, la funzionalità della porta di accesso al **LUOGO DI LAVORO** è compromessa in modo grave e la sicurezza del **LUOGO DI LAVORO** non è garantita.

Resta a carico di UNIPOLASSISTANCE l'uscita e la manodopera del fabbro fino a un MASSIMALE di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.****

Art. 82 - Invio di un artigiano per interventi ordinari

La CENTRALE OPERATIVA invierà a casa dell'ASSICURATO, secondo le necessità:

- un idraulico;
- un elettricista;
- un fabbro;

qualora si rendesse necessario qualsiasi intervento di riparazione, sostituzione e/o manutenzione all'impianto idraulico, all'impianto elettrico e agli infissi del LUOGO DI LAVORO.

Resta a totale carico del CONTRAENTE il relativo costo (manodopera, materiali, ecc.) che sarà da questi regolato direttamente all'artigiano.

Art. 83 - Invio di un sorvegliante

La CENTRALE OPERATIVA provvederà, al fine di salvaguardare il patrimonio del CONTRAENTE, a predisporre **per un periodo massimo di 12 (dodici) ore e comunque entro il MASSIMALE di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per annualità assicurativa, la vigilanza del LUOGO DI LAVORO.**

La PRESTAZIONE sarà erogata a seguito di INCENDIO, ESPLOSIONE, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, FURTO o tentato FURTO, che abbiano colpito il LUOGO DI LAVORO dell'ASSICURATO e rendano necessaria la vigilanza del LUOGO DI LAVORO stesso.

Tale periodo può essere esteso su richiesta scritta del CONTRAENTE e con costi a suo carico.

Art. 84 - Interventi di emergenza per danni d'acqua

Qualora, a seguito di danni causati da allagamento avvenuti nel LUOGO DI LAVORO, si renda necessario un intervento di emergenza per:

- salvataggio e recupero di materiali sensibili all'umidità;
- salvataggio e recupero della funzionalità di apparecchi elettronici ed elettrici di uso comune, computer e macchine da UFFICIO;
- asciugatura e recupero di documenti cartacei;
- pulizia e ripristino degli ambienti;

la CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fermo il limite massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.

La PRESTAZIONE è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del LUOGO DI LAVORO, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del LUOGO DI LAVORO, provocato da otturazione delle tubature fisse di scarico.

La PRESTAZIONE "Interventi di emergenza per danni d'acqua" è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con un massimo di 2 (due) volte entro il periodo di durata dell'ASSICURAZIONE.

Art. 85 - Fornitura temporanea di energia elettrica

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 (tre) kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione. La PRESTAZIONE viene erogata qualora l'ASSICURATO necessitasse di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del LUOGO DI LAVORO, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

UNIPOLASSISTANCE terrà a proprio carico il costo dell'intervento, fermo il limite massimo di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per annualità assicurativa.

La PRESTAZIONE "Fornitura temporanea di energia elettrica" è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con un massimo di 2 (due) volte entro il periodo di durata dell'ASSICURAZIONE.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 86 - Beni non compresi in garanzia

Sono esclusi, se non diversamente convenuto:

- apparecchi portatili e quelli installati su veicoli;
- apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione;
- portadati esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche, carte di credito e simili.

Art. 87 - Rischi esclusi

Ai fini della garanzia Assistenza, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- 1) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'ASSICURATO, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- 2) il diritto alle assistenze fornite da UNIPOLASSISTANCE decade qualora l'ASSICURATO non abbia preso contatto con la CENTRALE OPERATIVA al verificarsi del SINISTRO;
- 3) qualora l'ASSICURATO non usufruisca di una o più prestazioni, UNIPOLASSISTANCE non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- 4) ogni diritto nei confronti di UNIPOLASSISTANCE si prescrive entro il termine di 1 (un) anno dalla data del SINISTRO che ha dato origine al diritto alla PRESTAZIONE /garanzia in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 Codice Civile;
- 5) UNIPOLASSISTANCE non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
- 6) a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile, all'ASSICURATO che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del SINISTRO a ogni impresa assicuratrice e specificatamente a UNIPOLASSISTANCE nel termine di 3 (tre) giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'ASSICURATO attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti nei limiti e alle condizioni previste esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la PRESTAZIONE.

Art. 88 - Esclusioni specifiche

A integrazione di quanto previsto nell'Art. 87 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, la PRESTAZIONE non è dovuta:

- **Invio di un idraulico per interventi di emergenza (Art. 79)**

Per il caso a):

- sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura e sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio.

Per il caso b):

- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

- **Invio di un elettricista per interventi di emergenza (Art. 80)**

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione del LUOGO DI LAVORO.

- **Interventi di emergenza per danni d'acqua (art. 84)**

Per il caso a):

- relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del LUOGO DI LAVORO e a sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;

Per il caso b)

- relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Per entrambi i casi a) e b)

- qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 89 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E - Assistenza

Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (Art. 79)	Il costo dei materiali	Fino € 200,00 per sinistro
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (Art. 80)	Il costo dei materiali	Fino € 200,00 per sinistro
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (Art. 81)	-	Fino € 200,00 per sinistro
Invio di un fabbro per interventi ordinari (Art. 82)	Il costo dei materiali e della manodopera	-
Invio di un sorvegliante (Art. 83)	L'eventuale estensione del periodo di 12 h	12 h e comunque non oltre € 1.000,00 per sinistro e anno
Interventi di emergenza per danni da acqua (Art. 84)	Massimo 2 volte per anno	Fino € 1.500,00 per sinistro e anno
Fornitura temporanea di energia elettrica (Art. 85)	Massimo 2 volte per anno	Fino € 1.000,00 per sinistro e anno

Art. 90 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazione civile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - INCENDIO, 3 - FURTO e 4 - ELETTRONICA^[6]**Art. 91 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE/ASSICURATO deve:

- a) ottemperare quanto previsto all'articolo 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
- b) dare avviso immediatamente del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343;
- c) denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla COMPAGNIA con allegato l'apposito modulo, con l'elenco dei danni subiti con riferimento alla quantificazione delle COSE perdute o danneggiate, nonché a richiesta, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso;
- d) conservare le tracce di effrazione, i residui, gli indizi materiali del SINISTRO fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 (trenta) giorni;
- e) in particolare se il SINISTRO interessa la Sezione 4 - Elettronica, la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b) del presente articolo; lo stato delle COSE non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della COMPAGNIA, che avverrà nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal CONTRAENTE, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il SINISTRO, l'ASSICURAZIONE resta sospesa per le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

Art. 92 - Ispezione e conservazione delle cose assicurate

La COMPAGNIA ha sempre il diritto di visitare le COSE assicurate e il CONTRAENTE ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 93 - Esagerazione dolosa del danno

L'ASSICURATO che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'INDENNIZZO.**



[6]: Cosa sono le norme specifiche? Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione ben precisa delle condizioni di ASSICURAZIONE e si sommano a quelle generali

Art. 94 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla COMPAGNIA o persona da questa incaricata, con il CONTRAENTE o persona da lui designata;
- a richiesta di una delle parti, se una lo richiede e l'altra vi acconsente, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

Art. 95 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 96 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia, l'attribuzione del valore che le COSE assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del SINISTRO è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO: per FABBRICATO, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE e per ATTREZZATURE E ARREDAMENTO;
- Valore allo stato d'uso: per il CONTENUTO (**escluse APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO**).

Ciò premesso, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia di POLIZZA secondo le norme che seguono:

- per il FABBRICATO: in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento o uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la COMPAGNIA non rimborserà una somma superiore al doppio del valore commerciale del FABBRICATO al momento del SINISTRO.

La COMPAGNIA limita l'INDENNIZZO in base al valore commerciale del FABBRICATO al momento del SINISTRO: se il CONTRAENTE non procede alla riparazione o ricostruzione del FABBRICATO nello stesso luogo o in altra località, sempreché non derivi aggravio alla COMPAGNIA, entro 1 (un) anno dalla data del SINISTRO; se il valore commerciale del FABBRICATO assicurato al momento del SINISTRO sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'articolo 1909 del Codice Civile;

- per Attrezzature e Arredamento (limitatamente alle sezioni INCENDIO e FURTO): costo di rimpiazzo in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del SINISTRO oppure in base al costo di rimpiazzo nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate al momento del SINISTRO), detraendo il valore degli eventuali residui. Per ATTREZZATURE E ARREDAMENTO aventi più di 10 (dieci) anni alla data del SINISTRO, dall'ammontare del danno come sopra stimato viene dedotto un deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento o uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la COMPAGNIA non indennizza una somma superiore al doppio del valore commerciale delle cose danneggiate al momento del SINISTRO;
- per raccolte e collezioni: qualora gli enti danneggiati facciano parte di raccolte e collezioni, la COMPAGNIA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**. La COMPAGNIA non indennizza, per un solo pezzo, somma superiore a € 5.000,00 (cinquemila) e, per una sola serie, somma superiore a € 10.000,00 (diecimila);
- per ARCHIVI e modelli: la COMPAGNIA risponde, nei limiti indicati agli articoli Artt. 32 - Limiti di INDENNIZZO per alcuni beni e 46 - Delimitazioni, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di ARCHIVI, modelli e simili.

L'INDENNIZZO viene corrisposto soltanto dopo che le COSE distrutte, danneggiate o sottratte vengono riparate o ricostruite entro il termine di 12 (dodici) mesi dal SINISTRO;

- per APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola apparecchiatura elettronica assicurata secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del SINISTRO, necessari per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
- 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del SINISTRO. L'ammontare del danno è uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dall'importo come in 2)

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del SINISTRO, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'INDENNIZZO massimo sarà pari all'importo stimato come b) 1), diminuito dell'importo stimato come in b) 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) danni si siano verificati entro 2 (due) anni dalla data di costruzione;
 - b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 (sei) mesi dalla data del SINISTRO;
 - c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
- Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) oppure b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le regole che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del SINISTRO, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'INDENNIZZO massimo è pari all'importo stimato come a b) 3), diminuito dell'importo stimato come a b) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o

superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, relativamente all'utilizzo fatto dal CONTRAENTE, per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta al CONTRAENTE, con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della apparecchiatura elettronica danneggiata.

La COMPAGNIA si riserva, comunque, il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore, equivalente o superiore relativamente all'utilizzo fatto dal CONTRAENTE, per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno; nel quale caso deve darne comunicazione scritta al CONTRAENTE stesso.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Quando l'ASSICURAZIONE è prestata secondo il criterio "VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "valore a nuovo" e il criterio "VALORE ALLO STATO D'USO" sarà effettuato dalla COMPAGNIA a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 12 (dodici) mesi dal SINISTRO;

- per titoli di credito e VALORI, carte VALORI: il CONTRAENTE è tenuto a fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte VALORI assicurati. In particolare relativamente a:

- a) titoli di credito per i quali è ammessa la PROCEDURA di ammortamento **(esclusi gli effetti cambiari)**: per tali titoli la COMPAGNIA risarcisce, in caso di SINISTRO, le spese incontrate per la PROCEDURA stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti **fino a un massimo del 5% della somma assicurata;**

- b) effetti cambiari, per tali titoli rimane stabilito che

- l'ASSICURAZIONE vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la COMPAGNIA non paga l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- il CONTRAENTE deve restituire alla COMPAGNIA l'INDENNIZZO per essi percepito non appena, per effetto della PROCEDURA di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

- c) titoli di credito per i quali non è ammessa la PROCEDURA di ammortamento, documenti rappresentativi di credito e carte VALORI: la COMPAGNIA risarcisce il valore che essi avevano al momento del SINISTRO, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento viene effettuato dopo che il CONTRAENTE abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 97 - Coesistenza di più scoperti

In concomitanza di due o più scoperti previsti in POLIZZA, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una FRANCHIGIA, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 98 - Assicurazione parziale e tolleranza

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna garanzia, considerata separatamente, eccedeva al momento del SINISTRO la rispettiva somma assicurata, l'ASSICURATO sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna garanzia relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, **esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre garanzie.**

Tuttavia, se al momento del SINISTRO i VALORI di esistenza stimati non superano il 10% della somma assicurata indicata, non si dà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.

Art. 99 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'INDENNIZZO è eseguito dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una PROCEDURA giudiziaria sulla causa del SINISTRO, il pagamento viene effettuato qualora, dalla PROCEDURA stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "Rischi esclusi" delle rispettive sezioni.

Art. 100 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la COMPAGNIA potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 101 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - INCENDIO

Art. 102 - Anticipo indennizzi

La COMPAGNIA anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, con il limite di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) qualunque sia l'ammontare del SINISTRO stimato, purché:

- l'ASSICURATO ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal SINISTRO;
- l'ASSICURATO abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di POLIZZA;
- l'ASSICURATO dimostri, nel caso sia stata aperta una PROCEDURA giudiziaria sulla causa del SINISTRO, che i danni non sono stati causati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO stesso;
- il presumibile INDENNIZZO sia superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila);
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Nel caso in cui l'ASSICURAZIONE sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Liquidazione anticipata parziale a seguito di eventi calamitosi (art. 23 della legge del 18 marzo 2025 n. 40)

L'ASSICURATO, che abbia stipulato una POLIZZA assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 2 - legge n. 40 18/03/2025, può richiedere, nel limite del 30% del suo ammontare, l'immediata liquidazione del danno complessivamente indennizzabile ai sensi della POLIZZA, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta, a cui dovrà essere allegata la predetta perizia asseverata, deve essere inviata alla COMPAGNIA, entro 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, all'indirizzo pec arcasinistri@pec.unipol.it o tramite lettera raccomandata all'indirizzo di via del Fante n. 21 - 37122 Verona.

La COMPAGNIA:

- entro i termini previsti dalla normativa effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- entro i termini previsti dalla normativa se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di POLIZZA.
- se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la COMPAGNIA provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa.

Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della POLIZZA.

Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla POLIZZA.

Art. 103 - Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE/ASSICURATO di mutamenti aggravanti il RISCHIO, non comporteranno decadenza del diritto all'INDENNIZZO né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni non siano relative alle caratteristiche essenziali e durevoli del RISCHIO e il CONTRAENTE/ASSICURATO abbia agito senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha comunque il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 104 - Rinuncia alla rivalsa

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - FURTO

Art. 105 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di SINISTRO l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la stessa e i relativi limiti di INDENNIZZO si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Resta comunque inteso che tale importo, a richiesta dell'ASSICURATO e previa conferma della COMPAGNIA, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di PREMIO.

Art. 106 - Recupero delle cose sottratte

Se le COSE assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO deve darne avviso alla COMPAGNIA appena ne abbia notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la COMPAGNIA ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'ASSICURATO fino alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di ASSICURAZIONE; il resto spetta alla COMPAGNIA.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 107 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE/ASSICURATO deve darne immediata comunicazione alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343, ed entro 3 (tre) giorni fare una comunicazione scritta sull'apposito modulo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Agli effetti dell'ASSICURAZIONE R.C.O., il CONTRAENTE/ASSICURATO deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 108 - Gestione delle vertenze di danno

La COMPAGNIA si assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'ASSICURATO stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'ASSICURATO sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE stabilito in POLIZZA per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al

danneggiato superi detto MASSIMALE, le spese vengono ripartite fra COMPAGNIA e ASSICURATO in proporzione al rispettivo interesse.

La COMPAGNIA non riconosce spese incontrate dall'ASSICURATO per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La COMPAGNIA provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'ASSICURATO non sarà a carico della COMPAGNIA se non preventivamente autorizzata.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - ASSISTENZA

Art. 109 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di SINISTRO coperto dall'ASSICURAZIONE assistenza, l'ASSICURATO deve prendere immediatamente contatto con la CENTRALE OPERATIVA. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di richiesta rimborso, i criteri per la valutazione sono:

- Preventiva autorizzazione della CENTRALE OPERATIVA;
- Intervento su disposizione delle autorità;
- Chiamata senza risposta.

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, a fronte della ricezione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal cliente, si impegna a provvedere al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dall'invio alla Struttura Organizzativa del modulo dell'esito firmato.

Art. 110 - Modalità per richiedere le prestazioni

La CENTRALE OPERATIVA, è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'assistenza, l'ASSICURATO deve contattare preventivamente sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA utilizzando una delle seguenti modalità:

- per telefono al numero verde: 

- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino

L'ASSICURATO deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La COMPAGNIA ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la POLIZZA di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della POLIZZA; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la

dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; 187 disp. att.].

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Codice Procedura Penale

Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

- indirizzo email: sinistri@arcavita.it

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

**UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Modulo di denuncia

Polizza Ufficio

DA INVIARE

- via E-mail a: sinistri@arcavita.it;
- oppure via PEC a: arcasinistri@pec.unipol.it
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro Aperto		N° CONTRATTO/TARGA	
DATI DEL CONTRAENTE:		CF/PI	
DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO			
Nominativo		CF/PI	
Residente in Via		Cap.	Comune (Prov.)
Tel./Cel.		E-mail	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora e Luogo del sinistro:			
Causa e descrizione dettagliata dell'evento:			
Elenco e Descrizione danni:			
Bene visibile presso:			
Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo)			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
LUOGO E DATA:		FIRMA: 	
		*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma	

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma contraente*:  _____

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)*:  _____

*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

Ufficio

Assicurazione dell'Ufficio

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrano i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofornice; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.